

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2037

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DEGAN, BOTTARI, BRANDI, BARONI

Presentata il 3 febbraio 1965

**Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57,
riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 febbraio 1962, n. 57 ha istituito l'Albo nazionale dei costruttori, nel quale, come è noto, è obbligatoria l'iscrizione per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 10 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici o di chi fruisce per i lavori stessi di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.

L'iscrizione delle imprese nell'A.N.C. avviene, ai sensi della legge anzicennata, su delibera del comitato regionale per l'A.N.C. costituito presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche ove si tratti di imprese richiedenti l'iscrizione per importo non superiore a lire 100 milioni e su delibera del comitato centrale per l'A.N.C. costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, quando l'iscrizione sia richiesta per importo maggiore, previo parere del comitato regionale competente per territorio.

Dopo il periodo occorso per la costituzione dei comitati regionali e del comitato centrale e per l'avvio delle complesse istruttorie occorrenti, l'iscrizione delle imprese nell'A.N.C. avviene ora con ritmo relativamente celere ma che non può tuttavia ritenersi adeguato alle esigenze, essendo condizionato più che dalla modesta disponibilità di personale che può essere adibito al relativo servizio della stessa meccanica della iscrizione quale prevista dalla legge. Ci consta che, in poco più di un anno di effettivo funzionamento, sono state infatti iscritte nell'A.N.C. circa 4.000 imprese ed il comitato centrale, con 4 sottocomitati, come i comitati regionali, procedono nel loro lavoro con speditezza sempre crescente.

Occorre, però, tener presente che le domande di iscrizione delle imprese sinora pervenute ai comitati regionali ammontano ad oltre 18.000 onde appare necessario adottare provvedimenti che consentano da un lato di accelerare il meccanismo delle iscrizioni e di prorogare, dall'altro, il termine di cui all'articolo 24 della legge n. 57 che consente in via transitoria e solo fino al 17 marzo 1965 alle amministrazioni interessate di ammettere agli appalti le imprese non ancora iscritte nell'A.N.C. sulla base delle norme e dei criteri provvisori adottati prima dell'entrata in vigore della legge stessa, purché dimostrino di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione nell'Albo nazionale.

Poiché una buona parte delle richieste di iscrizione sono, ai sensi delle vigenti disposizioni, di competenza del comitato centrale, perché relative ad importi superiori a lire 100 milioni, ne consegue che si rende necessaria, per smaltire le domande già prodotte e quelle che continuamente si aggiungono anche da parte di imprese di nuova costituzione, una proroga del termine anzidetto di almeno tre anni.

Lo stesso comitato centrale per l'A.N.C. ha esaminato tale situazione e ha ravvisato l'opportunità di proporre, oltre che una congrua proroga del ripetuto termine, l'elevazione a lire 500 milioni della competenza deliberativa dei comitati regionali ora limitata a lire 100 milioni, come si è detto, dall'articolo 8, secondo comma della legge n. 57. Tale aumento, corrispondente a quello recentemente

deliberato per il decentramento funzionale, consentirebbe un notevole sgravio dei compiti del comitato centrale, senza per questo aggravare la mole di lavoro da espletare dai comitati regionali, i quali sono già tenuti ad esaminare, per esprimere il loro motivato parere, tutte le domande in ordine alle quali è poi chiamato a deliberare il comitato centrale. Ciò consentirebbe di limitare la proroga, pur sempre necessaria, del termine anzicennato ad un periodo di due anni e cioè sino al 17 marzo 1967.

Si rende inoltre opportuno chiamare a far parte dei comitati regionali il vice provveditore alle opere pubbliche (anche nel Veneto, attesa la competenza meno specializzata attribuita al vice provveditore alle opere pubbliche in confronto di quella attribuita al vice presidente della magistratura). Ciò in quanto i compiti di gestione attribuiti all'ufficio amministrativo di cui il vice provveditore è il capo, rendono detto funzionario particolarmente idoneo ad esprimere il giudizio sulla condotta generale delle imprese nella esecuzione delle opere pubbliche.

All'uopo è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge i cui articoli 1, 2 e 3 sono ispirati ai criteri sopraindicati.

L'ultimo comma dell'articolo 3 è inteso a sanare una omissione nel testo dell'articolo 24 della legge n. 57, omissione che si ritiene potrebbe giustificare rilievi per l'ammissibilità delle imprese non ancora iscritte all'A.N.C. alle gare di appalto di lavori di competenza di enti non pubblici, o di chiunque fruisca per essi di un contributo, concorso o sussidio dello Stato, e avuto riguardo alla diversa formulazione dell'articolo 2 della legge n. 57 dello stesso articolo 24.

Nell'occasione, si propone di predisporre una modifica del penultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 57 che, per la corresponsione del gettone di presenza ai componenti dei comitati regionali e del comitato centrale, fa riferimento alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che, alla data di entrata in vigore della legge n. 57, la legge n. 888 era stata già implicitamente abrogata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, cosicché i competenti uffici dell'amministrazione liquidano già detto gettone in conformità alle disposizioni di quest'ultimo (lire 1.000 lorde per ogni giornata di partecipazione alle riunioni anziché lire 500 per gli appartenenti alla amministrazione e lire 1.000 per gli estranei).

La modifica che si propone consiste nel inviare ad apposito decreto ministeriale, del Ministro dei lavori pubblici da adottarsi di concerto con il Ministro del bilancio, la determinazione della misura del compenso di che trattasi. Ciò, in analogia a quanto previsto dall'articolo 130 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica per la commissione di vigilanza e dell'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, numero 1501 per la commissione istituita presso questo Ministero per l'esame di ricorsi in materia di revisione dei prezzi contrattuali.

Sembra invero che l'attività istituzionale e continuativa del comitato centrale per l'A.N.C. e dei comitati regionali, sia da considerarsi alla stregua di quella delle due commissioni sopra citate, mentre, di converso, il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 5 (come la precedente legge n. 888) ha carattere integrativo suppletivo, essendo inteso, cioè a stabilire il compenso in misura fissa e così ridotta solo per i casi in cui la istituzione delle commissioni, comitati ecc. operanti nelle amministrazioni dello Stato, non sia prevista da disposizioni legislative e regolamentari.

In tal senso si provvederebbe con l'articolo 4 del disegno di legge che si sottopone al vostro esame.

Con l'articolo 5 sottoposto al vostro esame, viene richiesto il ripristino della disposizione dell'articolo 2, quinto comma, della legge 30 marzo 1942, n. 511. Tale proposta si concretizza in sostanza in una modifica degli importi massimi di iscrizione già disposti o da disporre. Infatti un'impresa iscritta o da iscriverci per un miliardo potrebbe concorrere a gare per un miliardo e 200 milioni e tutto ciò porterebbe quindi ad uno spostamento di limiti.

Questa misura tende anche ad una rivalutazione degli impianti, non inopportuna nella fase attuale di aumento di prezzi.

Onorevoli Colleghi, il disegno di legge che vi sottoponiamo ha carattere di urgenza in quanto, ove non si disponesse tempestivamente, la proroga del termine anzicennato, la partecipazione agli appalti di competenza dello Stato e degli enti pubblici, ecc., di cui all'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, risulterebbe consentita dopo il 17 marzo 1965 soltanto alle imprese che sarà possibile iscriverci entro detta data all'Albo nazionale dei costruttori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 è modificato come segue:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni ed istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale ».

Il quarto comma, lettera *B*, dello stesso articolo 8 è così modificato: « *b*) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche ed agli ispettori generali del genio civile addetti al provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente ».

ART. 2.

I pareri già espressi dai comitati regionali per l'Albo nazionale dei costruttori sino alla data in vigore della presente legge sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni hanno pieno valore di decisione, ai fini della iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori delle imprese richiedenti.

ART. 3.

Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

« Per il periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potrà continuare ad avere luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, però, dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 10 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo e concorso dello Stato ».

ART. 4.

Il penultimo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I compensi da corrispondere ai membri del comitato ed ai funzionari del servizio di segreteria sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato con il concerto del Ministro del tesoro ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto ».